

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4022

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(ZECCHINO)

di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie

(LETTA)

col Ministro di grazia e giustizia

(DILIBERTO)

e col Ministro della sanità

(BINDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1999

—————
Norme in materia di accessi ai corsi universitari
—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge disciplina la complessa e delicata materia degli accessi all'istruzione universitaria che ha dato luogo ad un rilevante contenzioso amministrativo e ad un dibattito culturale e politico sotto l'etichetta del cosiddetto «numero chiuso».

Premesso che la questione degli accessi era stata diversamente regolata dagli atenei e da alcuni ordinamenti didattici di corsi universitari, si evidenzia anzitutto che la legge 19 novembre 1990, n. 341, all'articolo 9, comma 4, aveva attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), «i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi per i quali sia prevista una limitazione delle iscrizioni».

Il contenzioso e il relativo dibattito si sono da allora incentrati su una serie di questioni tra loro connesse:

a) valenza del principio costituzionale dell'autonomia universitaria in ordine alla determinazione di limiti all'accesso ai corsi, in assenza di esplicita norma di legge che li individuasse direttamente (riserva assoluta) o quanto meno che stabilisse criteri e principi direttivi (riserva relativa);

b) valenza del principio costituzionale della tutela dei capaci e meritevoli, privi di mezzi, in ordine all'accesso alle università e in relazione al principio di cui alla lettera *a)*;

c) interpretazione della norma di cui al citato articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, con riferimento in particolare all'inciso «laddove sia prevista la limitazione delle iscrizioni» e all'interrogativo più generale se lo strumento per adottare la

limitazione andasse individuato in altra legge, in decreto ministeriale da adottare, ai sensi della predetta disposizione, negli ordinamenti didattici o nei regolamenti adottati da ciascuna università;

d) individuazione dei criteri di razionalità e uniformità che potessero presiedere l'adozione di provvedimenti di limitazione agli accessi.

In tale contesto è intervenuta, con la legge 15 maggio 1997, n. 127 - articolo 17, comma 116 - una modifica dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990. La norma modificata prevede ora che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica regolamenti gli accessi non solo ai corsi a numero limitato, bensì a tutti i corsi universitari (da identificare in quelli che rilasciano i titoli di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 341 del 1990) e che la individuazione dei predetti corsi a numero limitato avvenga nel medesimo atto emanato dal Ministro.

In tale modo si superavano i dubbi interpretativi sulla norma del 1990 in ordine a chi spettasse la competenza di limitare eventualmente le iscrizioni, nonchè allo strumento necessario per determinare i predetti limiti, che venne individuato in un atto normativo di rango secondario (indicato dal predetto articolo 9, comma 4), sotto forma di decreto ministeriale di adozione di regolamento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Venne quindi adottato il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, recante regolamento in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento.

Il regolamento, al fine di rispettare i predetti criteri di razionalità e di uniformità, era stato predisposto sulla base dei seguenti principi:

1) l'accesso all'istruzione universitaria non può essere soggetto a restrizioni di carattere generale e va accompagnato con specifiche attività di orientamento e di diffusione delle informazioni che aiutino gli studenti a scegliere il percorso formativo in modo consapevole;

2) specifiche restrizioni all'accesso possono derivare non tanto da generiche ed ipotetiche previsioni sugli sbocchi professionali quanto piuttosto, come rilevato nell'ordinanza del Consiglio di Stato del 3 marzo 1997, n. 237, dall'adozione di «principi di razionalità ed uniformità, volti ad indicare l'individuazione dei presupposti e dei criteri di determinazione dei limiti». Tali principi sono stati determinati all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento con riferimento a tutte quelle situazioni ove un rapporto tra numero degli studenti, numero dei docenti, quantità e qualità delle strutture acquista un peso decisivo per la qualità della formazione (con riferimento alla normativa comunitaria vigente, alle raccomandazioni dell'Unione europea sugli *standard* formativi e di accesso alle professioni, alle necessità di attività teorico-pratiche, al tirocinio obbligatorio, al carattere specialistico e professionalizzante di taluni corsi) ovvero per la vera e propria attivazione o meno del corso universitario, in considerazione di eccezionali carenze strutturali. Inoltre costituiva principio per la limitazione dei corsi la valutazione delle esperienze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a carattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.

Concretamente, il regolamento ha previsto norme in materia di informazione degli studenti, di orientamento, ha disposto l'introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università nell'ultimo anno della scuola secondaria e ha stabilito, come crite-

ri generali per la determinazione delle limitazioni degli accessi, i seguenti:

«a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilità di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea in tema di *standard* formativi e di accesso alle professioni, nonché alla necessità di attività teorico-pratiche;

b) il verificarsi di una documentata impossibilità di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti;

c) l'obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici;

d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi;

e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a carattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa».

Il regolamento, quindi, in prima applicazione dei predetti criteri, ha individuato i seguenti corsi ad accesso limitato:

«a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e veterinaria, fino all'anno accademico 2001-2002;

b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura, fino all'anno accademico 1999-2000;

c) corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996-1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della predetta durata;

d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio;

e) corsi di specializzazione».

Sono infine previste norme che consentono eccezionalmente la programmazione de-

gli accessi ad altri corsi, su richiesta delle sedi universitarie, nonché disposizioni relative alla determinazione dei numeri e delle prove di ammissione.

Con undici ordinanze di rimessione, di analogo tenore, alcuni Tribunali amministrativi regionali (Lazio, Abruzzo, Liguria, Marche) hanno quindi sollevato questione di legittimità costituzionale sull'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dalla legge n. 127 del 1997, adducendo come motivazione principalmente la violazione del principio della riserva relativa di legge, desumibile dagli articoli 33 e 34 della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 383 del 27 novembre 1998, ha dichiarato non fondata, con sentenza interpretativa di rigetto, la questione di legittimità costituzionale ritenendo che la disposizione di legge in esame si dovesse intendere secondo le seguenti considerazioni:

- l'accesso ai corsi universitari è materia di legge, dovendosi tuttavia precisare la portata della riserva, prendendo in considerazione la possibilità di una normazione non legislativa ulteriore, quale svolgimento e completamento di quella riservata al legislatore («(...) sotto l'aspetto dei rapporti tra potestà legislativa e potestà normativa del Governo, nulla nella Costituzione esclude l'eventualità che un'attività normativa secondaria possa legittimamente essere chiamata dalla legge stessa a integrarne e svolgerne in concreto i contenuti sostanziali, quando - come nella specie - si versi in aspetti della materia che richiedono determinazioni bensì unitarie, e quindi non rientranti nelle autonome responsabilità dei singoli atenei, ma anche tali da dover essere conformate a possibilità materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni legislative»);

- pertanto, «(...) è possibile dare alla disposizione censurata un'interpretazione adeguata alle esigenze della riserva di legge esistente in materia: interpretazione secondo

la quale il potere che la legge riconosce al Ministro può essere esercitato solo se e nei limiti in cui da altre disposizioni legislative risultino predeterminati criteri per l'individuazione in concreto delle scuole e dei corsi universitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovrappollamento e si giustifichi quindi la previsione - con l'atto ministeriale cui l'impugnato articolo 9, comma 4, si riferisce - delle limitazioni nelle iscrizioni»;

- analoga funzione di delimitazione della discrezionalità dell'Amministrazione «deve essere riconosciuta alle norme comunitarie dalle quali derivino obblighi per lo Stato incidenti sull'organizzazione degli studi universitari». Sono quindi prese in considerazione le direttive che consentono «il reciproco riconoscimento, negli Stati membri, dei titoli di studio universitari sulla base di criteri uniformi di formazione, l'esercizio del diritto di stabilimento dei professionisti negli Stati dell'Unione nonché la libera prestazione dei servizi e riguardano, al momento, i titoli accademici di medico, medico veterinario, odontoiatra e architetto. Le ricordate direttive prescrivono, in vista dell'analogia dei titoli universitari rilasciati nei diversi Paesi e del loro reciproco riconoscimento, *standard* di formazione minimi a garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionali corrispondenti. In tutti i casi cui le direttive si riferiscono, si prescrive che gli studi teorici si accompagnino necessariamente a esperienze pratiche, acquisite attraverso attività cliniche o, in genere, operative svolte nel corso di periodi di formazione e di tirocinio aventi luogo in strutture idonee e dotate delle strumentazioni necessarie, sotto gli opportuni controlli. E ciò implica e presuppone che tra la disponibilità di strutture e il numero di studenti vi sia un rapporto di congruità, in relazione alle specifiche modalità di apprendimento. Alla stregua dell'articolo 189 del Trattato CEE, le direttive vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risul-

tato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Esse richiedono dunque attuazione, da parte del legislatore e dell'amministrazione, secondo le regole costituzionali che ne configurano i poteri e ne disciplinano i rapporti.

Le direttive sopra menzionate hanno trovato attuazione nei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 129, e 2 maggio 1994, n. 353. Essi dettano analitiche discipline relativamente al riconoscimento dei titoli rilasciati dalle università e al diritto di stabilimento dei professionisti e, quanto alla garanzia degli *standard* di formazione universitaria che condizionano il reciproco riconoscimento dei titoli accademici, richiamano gli obiettivi delle direttive, cioè "la formazione prevista dalla normativa comunitaria" e "l'insieme delle esigenze minime di formazione" richieste dalla stessa normativa. Tali obiettivi, obbligatori per lo Stato in forza dell'articolo 189 del Trattato CEE, valgono per dettato legislativo - indipendentemente dalla loro forza cogente diretta - nei confronti dell'amministrazione, comportando che i poteri di cui essa sia dotata, nella materia oggetto di direttive, sono da esercitare secondo gli obblighi di risultato che la normativa comunitaria impone, non rilevando poi la circostanza che tali poteri siano definiti in occasione della attuazione delle direttive medesime o siano legislativamente previsti - come è nella specie - altrimenti»;

- «(...) tanto premesso, una volta che l'impugnato articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990 sia interpretato nel senso che esso non conferisce all'amministrazione un potere svincolato dai limiti sostanziali derivanti dall'ordinamento, risultano, negli stessi limiti, destituiti di fondamento i dubbi di costituzionalità su di esso sollevati, sotto il profilo della violazione del principio di riserva di legge ricavabile dagli articoli 33 e 34 della Costituzione. Infatti, nelle sopra citate direttive comunitarie si rinviene un preciso obbligo di risultato, che gli Stati

membri sono chiamati ad adempiere predisponendo, per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche - tra cui quelli cui si riferiscono i ricorsi presentati davanti ai giudici rimettenti -, misure adeguate a garantire le previste qualità, teoriche e pratiche, dell'apprendimento»;

- la Corte quindi conclude: «(...) in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, lo specifico dubbio di costituzionalità sollevato dai giudici rimettenti circa la legittimità costituzionale della previsione del potere ministeriale di limitare gli accessi universitari, occorre aggiungere che l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario».

Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, è intervenuta la legge 14 gennaio 1999, n. 4, che ha disposto la definitiva regolarizzazione delle iscrizioni di tutti gli ammessi con riserva con ordinanza di sospensione emessa anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (13 agosto 1997).

In data 4 dicembre 1998 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in una nota inviata fra l'altro ai Rettori delle università, ha dichiarato tra l'altro:

«...A seguito della decisione della Consulta, in relazione alle situazioni che hanno determinato l'insorgere di contenzioso amministrativo avverso gli atti degli Atenei preclusivi dell'accesso, ritiene lo scrivente che ciascuna università, nell'ambito dei propri poteri e correlate discrezionalità amministrative, debba valutare la necessità di pervenire alla regolarizzazione formale e definitiva delle iscrizioni ed immatricolazioni con riserva, a suo tempo dispo-

ste, a seguito di atti assunti anteriormente al 13 agosto 1997, data di entrata in vigore del regolamento sugli accessi universitari di cui al decreto ministeriale n. 245 del 1997.

Con riferimento alle immatricolazioni ai corsi di studio per l'anno accademico 1998-1999, al fine di garantire comunque l'iscrizione all'università agli studenti che hanno partecipato alla selezione per i corsi di studio ad accesso limitato (in forza delle direttive della Unione europea, indicate dalla Corte costituzionale), si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla opportunità di disporre una proroga dei termini di immatricolazione, senza oneri di mora, agli altri corsi non regolamentati a livello comunitario. Al contempo appare opportuna l'adozione di tempestive e concrete iniziative che sostengano gli studenti nella scelta di altre facoltà nello stesso o in diverso Ateneo.

È intendimento di questo Ministero, in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale nella soggetta materia, e nel rispetto dell'autonomia universitaria, adottare un'appropriata iniziativa legislativa per regolamentare, secondo criteri certi e definiti, l'accesso ai corsi universitari contemplati dalle predette direttive dell'Unione europea».

In ossequio a tale impegno si presenta pertanto l'unito disegno di legge al fine di determinare una cornice di rango primario che dia certezza e stabilità alla disciplina della materia, tenendo conto del rilevante contenzioso amministrativo in atto.

Nel disegno di legge si indicano, agli articoli 1 e 2, i corsi universitari il cui accesso è soggetto a programmazione, rispettivamente a livello nazionale e di singolo ateneo. All'articolo 1 sono individuati come soggetti a programmazione a livello nazionale in primo luogo i corsi universitari definiti in conformità alle normative comunitarie vigenti e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti (corsi di laurea in me-

dicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, corsi di diploma universitario nel settore sanitario). In secondo luogo sono individuati i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e le scuole di specializzazione e di insegnamento secondario, atteso che tali corsi sono unicamente preordinati alla formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche; pertanto occorre programmarne il numero in relazione alle capacità di assorbimento del sistema scolastico. È quindi confermata la programmazione degli accessi ai corsi di specializzazione dei medici e alle scuole di specializzazione delle professioni legali, secondo le rispettive discipline. Sono infine considerati i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione universitaria, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Nell'articolo 2 sono quindi individuati i corsi il cui accesso può essere programmato dagli atenei. Al riguardo sono presi in considerazione i corsi di diploma universitario, caratterizzati dall'obbligo di tirocinio, sia pure con le condizioni aggiuntive di essere parte integrante del percorso formativo e di doversi svolgere presso strutture diverse dall'ateneo; il tirocinio così caratterizzato postula infatti un rapporto necessario tra numero di studenti e potenzialità formativa utilizzata. Infine, sono considerati i corsi, o le scuole di specializzazione, che saranno individuate nel processo di riordino degli studi universitari attuatosi a partire dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, atteso il loro carattere direttamente professionalizzante.

Nell'articolo 3 sono indicati principi e criteri direttivi per la modifica del regolamento ministeriale approvato con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245. Tra i principi evidenziati sono stabiliti criteri e parametri per la valutazione dell'offerta potenziale al fine di determinare i posti disponibili negli atenei con decisioni razional-

mente motivate e che meno facilmente si espongano al ricorso in sede di giurisdizione amministrativa. La programmazione degli accessi ai corsi a numero programmato è effettuata sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto dei fabbisogni professionali. Si prevede altresì la conferma nel regolamento di disposizioni relative alle attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, di monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero della potenzialità formativa degli atenei.

L'articolo 4 dispone, infine, che l'ammissione ai corsi a numero programmato predisposta dagli atenei avvenga a seguito del superamento di apposite prove, con alcune norme di garanzia per la pubblicazione dei bandi e la comunicazione dei risultati. Inoltre si prevede che un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica possa fissare i contenuti e le modalità delle prove di ammissione per quanto riguarda i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, i corsi di diploma universitario del settore sanitario, i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e le scuole di formazione per l'insegnamento secondario.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Analisi del quadro normativo della situazione di fatto che giustifica l'innovazione della legislazione vigente

Nella relazione generale sono indicate le motivazioni che giustificano l'innovazione della legislazione vigente. Per la necessità del ricorso ad atto con forza di legge nella materia in oggetto, si fa rinvio alla sentenza della Corte costituzionale citata nella suddetta relazione.

Analisi dell'impatto normativo sulla legislazione vigente, delle compatibilità con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle autonomie locali

Con riferimento all'articolo 1, si fa presente che hanno contenuto innovativo le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), per quanto concerne i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché di cui alla lettera *b*), vale a dire corsi di laurea in scienza della formazione primaria e scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Per quanto riguarda invece i corsi di diploma universitario concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, i corsi di formazione specialistica dei medici e le scuole di specializzazione per le professioni legali, la norma ha contenuto ricognitivo (una sorta di «testo unico» delle disposizioni in materia di programmazione degli accessi ai corsi universitari a livello nazionale), in quanto la determinazione degli accessi è già contenuta nella normativa vigente (e richiamata nell'articolo 1) per tali tipologie di attività formative. Le disposizioni relative ai corsi di nuova istituzione o attivazione «legificano» una norma già contenuta nel regolamento approvato con decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (vedi relazione). Anche le norme dell'articolo 2 «legificano» alcune disposizioni già contenute nel regolamento ministeriale.

L'articolo 3 conserva l'autorizzazione all'emanazione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, secondo principi e criteri direttivi, così come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale (riserva relativa di legge ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione). I criteri e parametri di cui al comma 2 per la valutazione della potenzialità formativa legificano, precisandoli, quelli già contenuti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1998, emanato in attuazione del citato regolamento ministeriale.

Per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento comunitario, si fa rinvio agli stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998, ampiamente citata in relazione, concernenti le direttive che consentono il reciproco riconoscimento, negli Stati membri, dei titoli di studio universitari sulla base di criteri uniformi di formazione, l'esercizio del diritto di stabilimento dei professionisti negli Stati dell'Unione, nonché la libera prestazione dei servizi (che riguardano, al momento, i titoli accademici di medico, medico veterinario, odontoiatra e architetto). Si tratta delle direttive 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978; 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1978; 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 recepite nei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 129 e 2 maggio 1994, n. 353, nonché delle direttive 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 e 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978.

Non vi è competenza regionale in materia di accesso agli studi universitari.

Analisi dell'impatto amministrativo

La legge assegna distinti compiti al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle università:

a) previa modifica del regolamento di cui al proprio decreto 21 luglio 1997, n. 245, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica deve emanare annualmente due decreti, l'uno relativo alla determinazione dei posti a livello nazionale per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sentiti gli altri Ministri interessati, l'altro concernente la ripartizione dei posti tra gli atenei. Il Ministro deve altresì svolgere attività di orientamento e informazione, di disciplina delle preiscrizioni, di monitoraggio e valutazione della potenzialità formativa, di specificazione di modalità e contenuti delle prove di ammissione. Si tratta di attività già previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, e già attuate nei due anni trascorsi;

b) le università devono determinare i posti per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, nonché di cui all'articolo 2, sulla base della valutazione della potenzialità formativa secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 2. Anche in questo caso si tratta di attività già svolte dagli atenei nei due anni trascorsi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Art. 2.

1. Sono programmati dalle università gli accessi:

a) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;

b) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto dei fabbisogni professionali;

b) ripartizione dei posti di cui alla lettera *a)* tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;

d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei.

2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1, è effettuata sulla base:

a) dei seguenti parametri:

- 1) posti nelle aule;
- 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
- 3) personale docente;
- 4) personale tecnico;
- 5) servizi di assistenza e tutorato;

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

Art. 4.

1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati

entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

